

Articolo 2, comma 3

(Esercizio servizio di taxi e di noleggio con conducente)

Testo del decreto-legge

3. Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21, secondo quanto previsto dall'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono adottate, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati

3. *Identico.*

L'**articolo 2, comma 3**, interviene in relazione alle modifiche apportate, in materia di autoservizi di trasporto pubblico non di linea, alla legge n. 21/1992,

dall'articolo 29, comma 1-*quater*, del D.L. n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009.

L'applicazione della nuova disciplina è stata più volte prorogata; da ultimo, l'art. 5, comma 3, del decreto legge n. 194/2009, convertito con legge n. 25/2010, ha stabilito che, nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge n. 21/1992, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni e agli enti locali, l'efficacia del citato articolo 29 comma 1-*quater* è sospesa fino al 31 marzo 2010.

Va ricordato che la legge n. 21/1992 reca la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, che, secondo la definizione di cui all'articolo 1 della legge, sono quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. In particolare, costituiscono servizi non di linea: il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale; il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Si ricorda, in proposito, che la materia del trasporto pubblico locale rientra fra quelle rimesse alla potestà legislativa delle Regioni. Alla legislazione statale resta tuttavia attribuita la competenza di disciplinare i profili connessi alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione.

Le disposizioni introdotte con il citato art. 29, comma 1-*quater*, del D.L. n. 207/2008, riguardano specificamente il servizio di noleggio con conducente, in relazione al quale sono stati ampliati gli obblighi a carico degli esercenti ed introdotte specifiche limitazioni.

Il comma 3 in esame prevede che, ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali di cui alla citata legge n. 21/1992, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, vengano adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Il decreto dovrà inoltre definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi.

Nella relazione illustrativa del decreto legge si precisa che tali disposizioni sono connesse al Protocollo sottoscritto il 10 febbraio scorso, e concordato con ANCI, UPI e Regioni, nel quale sono definiti i contenuti delle modifiche da apportare alla predetta disciplina.

Si osserva che la disposizione in esame non interviene sulla decorrenza della nuova normativa, sospesa, come già detto, fino al 31 marzo 2010 dall'art. 5,

comma 3, del decreto legge n. 194/2009. Tale normativa, pertanto, deve considerarsi, a partire da tale data, pienamente applicabile, anche in relazione al fatto che le disposizioni da emanarsi entro sessanta giorni con decreto ministeriale non potrebbero innovare la predetta disciplina legislativa, ma solo definirne le modalità attuative, secondo i criteri indicati nel comma 3.